



Comune di Lucera

# **REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI**

**ART. 1**  
**OGGETTO**

Il presente atto ha per oggetto la concessione del servizio di rimozione, deposito e custodia dei veicoli che sostano in violazione alle norme del Codice della Strada o che per altri motivi ostacolano la circolazione stradale, oppure abbandonati senza giustificato motivo. In tutti gli altri casi, rimane salva la volontà dell'utente, quando presente, nella chiamata di soccorso, compatibilmente con l'esigenza dell'immediato ripristino della circolazione.

**ART. 2**  
**DURATA**

La concessione decorrente dalla data di stipulazione dell'atto di formale affidamento del servizio, avrà la durata di anni due e potrà essere rinnovata per un ulteriore pari periodo purché prima della scadenza intervenga apposita deliberazione dell'Amministrazione e purché vi sia la disponibilità della ditta, con riserva della revisione degli importi tariffari, se necessaria in relazione all'andamento dell'inflazione e secondo quanto previsto dall'art.7.

**ART. 3**  
**AMBITO TERRITORIALE**

In caso di più concessionari, il cui numero varia secondo l'esigenza del servizio e l'estensione territoriale, ad ognuno è assegnata una zona di competenza di operazione stabilita in rapporto alla minima distanza dal luogo di rimozione al concessionario più vicino. In conseguenza l'Organo di Polizia deve, per il trasferimento ed il deposito del veicolo rimosso, scegliere quello più vicino al luogo dell'intervento, salvo:

- che il luogo del deposito non abbia più la capienza utile;
- che non sia garantito l'intervento nei limiti di tempo compatibili con l'urgenza del servizio;
- che non ricorrano i presupposti di intervento urgente che possa essere garantito con maggiore tempestività dall'altro concessionario;
- che l'attrezzatura richiesta per il particolare intervento sia posseduta da altri concessionari, al di là della loro competenza territoriale.

*Qualora le esigenze di servizio lo richiedessero, l'Organo di Polizia può fare intervenire sul luogo dell'intervento più carri attrezzi o più concessionari contemporaneamente.*

**ART. 4**  
**OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

- Il concessionario assicura la continuità del servizio, dando la propria reperibilità di cui gli Organi di Polizia potranno fruire ogni giorno della settimana sia feriale che festivo, 24 ore su 24.
- Il concessionario dovrà intervenire su semplice chiamata della Centrale Operativa del Comando di Polizia e dovrà raggiungere la località indicata, nel più breve tempo possibile, salvo imprevisti che, comunque, dovranno essere comunicati e giustificati alla Centrale, che sarà così posta in grado di far intervenire altra impresa concessionaria o, in subordine, altra impresa non concessionaria del servizio.

- Il concessionario procederà alla rimozione coatta dei veicoli solo in presenza degli Organi preposti alla vigilanza a norma di legge. (art.12 C.d.S.).
- Effettuato l'intervento, l'impresa concessionaria provvederà al trasporto del veicolo ed al relativo deposito e custodia presso area o locale indicato nella licenza di rimessa, a cui è preposto un responsabile che assume la figura di custode ai sensi di legge.
- In caso di rimozione di veicoli incidentati non soggetti a sequestro, dovranno essere trasportati nella località indicata dal proprietario o dagli aventi casa, e, in loro assenza, presso il deposito autorizzato.
- Nel caso di veicolo non ritirato entro le settantadue ore dalla rimozione, il depositario è tenuto a comunicare all'Organo di Polizia precedente e all'Ente proprietario della Strada gli estremi di detto veicolo.
- Il concessionario, quale sostituto dell'Ente concedente nei rapporti con i terzi che verranno a fruire del servizio di rimozione, deposito e custodia, è tenuto ad osservare rigorosamente quelli che sono gli obblighi derivanti dalla norma di cui all'art. 1766 cc e ss., salvo quanto diversamente stabilito dal presente contratto. Per il medesimo motivo, il concessionario è tenuto ad applicare le tariffe che, con il presente atto si intendono accettate dalle parti per ogni intervento secondo quanto stabilito con delibera del Comune di Lucera avente per oggetto: "Servizio pubblico per la rimozione veicoli Adeguamento imponi - Deposito Cauzionale - Approvazione Disciplinare - Invito Ditte Abilitate" e quanto stabilito con circolare della Prefettura di Foggia Prot. n. 6 e 7 del 20/03/1998 ed eventuali aggiornamenti, per le spese di custodia giornaliera.
- Il depositario è tenuto a restituire il veicolo, negli orari di apertura del deposito preventivamente concordati con il concedente, al proprietario o a terzi in possesso di regolare delega del proprietario, previa autorizzazione rilasciata dall'Organo di Polizia che ha provveduto alla rimozione, fatto salvo il compenso dovuto, secondo le tariffe stabilite, per il quale rilascerà regolare ricevuta.

#### **ART. 5**

##### **OBBLIGHI DEL CONCEDEnte**

Nel caso che, trascorsi 180 giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art.159 C.d.S., non sia stata denunciata la sua sottrazione, ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario e dall'avente titolo, il veicolo sarà considerato a disposizione del concedente, il quale provvederà secondo quanto disposto dall'art.103 comma 2, art.215 del C.d.S. e art. 395 del relativo Regolamento. Dopo tale data, ove il concedente disponga per un ulteriore deposito è dovuto alla ditta, da parte di quest'ultimo, il relativo compenso secondo le tariffe in vigore. Lo stesso onere è a carico del concedente, per quei veicoli abbandonati e non più reclamati dal proprietario.

#### **ART. 6**

##### **OBBLIGHI DEGLI ORGANI DI POLIZIA**

L'Organo di Polizia procedente la rimozione del veicolo, redatto verbale di affidamento al custode specificandone la motivazione e il suo stato d'uso, deve comunicare all'interessato e all'Ente Proprietario della Strada l'avvenuta rimozione indicando il luogo della custodia.

#### **ART. 7**

##### **TARIFFE**

Le tariffe relative alla rimozione e trasporto, saranno applicate con delibera del Comune di Lucera, tenuto conto degli importi stabiliti con Decreto n. 401 del 04.09.1998 del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici (art. 354 comma 2 del Regolamento C.d.S.).

- a) Le tariffe relative al deposito dei veicoli saranno applicate in misura corrispondente a quelle indicate nella circolare della Prefettura di Foggia prot. n. 4 e 5/2000 II Sett. Uff. Dep. del 24.02.1998 che sono parte integrante del presente contratto. Gli importi indicati si intendono validi ed operanti per tutta la durata della concessione. Annualmente sono poi soggetti a revisione, a richiesta di una delle parti contraenti, in caso di variazione del costo complessivo effettivo del servizio per spese del personale, carburante, oneri fiscali ed accessori (escluse le spese generali), in misura superiore al 10%, ai sensi dell'art.1664 del Codice Civile.
- b) Oltre alle tariffe stabilite, il depositario nulla può pretendere per la rimozione e/o la custodia, nè dall'ente concedente, né da terzi.
- c) Qualora il conducente o il proprietario del veicolo in contravvenzione, sopraggiungendo prima che il mezzo sia rimosso e trasportato fino alla depositaria, assicuri di provvedere al pagamento del dovuto, senza poi però porvi fede, è

in facoltà del concessionario agire nei confronti dell'inadempiente. Resta inteso, comunque, che il veicolo deve essere restituito immediatamente, potendo il concessionario annotare le generalità del conducente con l'assistenza dell'Agente di Polizia. Il concessionario non potrà comunque vantare pretesa alcuna nei confronti dell'Ente concedente.

- d) I veicoli rimossi sono restituiti all'avente diritto, previo pagamento della tariffa prevista per le spese di rimozione e custodia.

#### **ART. 8**

##### **CANONE CONCESSIONARIO**

Con scadenza semestrale il concessionario è tenuto, entro quindici giorni, a presentare all'organo concedente il rendiconto semestrale degli introiti e versare, entro il medesimo termine, il canone concessorio da corrispondersi in base al numero di rimozioni, così come previsto ai punti **a)** e **c)** dell'art. 4 effettuati in qualsiasi fascia oraria. Detto canone resta convenuto nella misura del 30% della tariffa di rimozione e trasporto, compresa IVA di legge per ciascuna rimozione.

#### **ART. 9**

##### **REQUISITI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario è tenuto al possesso di:

- a) licenza di rimessa per i locali adibiti a deposito e custodia, con specificata la loro capienza;
- b) autoveicoli aventi le caratteristiche tecniche\* definite dall'art. 12 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. idonei per i tipi di interventi richiesti (autovetture);
- c) iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività di deposito e di soccorso stradale;
- d) i requisiti richiesti dall'art.354 del Regolamento del C.d.S.

(\*): tale requisito deve essere posseduto dal carro attrezzi di proprietà dell'Ente concedente.

#### **ART. 10**

##### **RESPONSABILITÀ**

Sono a carico del concessionario l'applicazione delle dovute precauzioni per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esercizio della gestione. Il concessionario si assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di infortuni, sia al personale addetto ai lavori, che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possa derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati. L'impresa concessionaria, quindi, si assicura contro il rischio della responsabilità civile per danni a persone e cose, che dovessero verificarsi durante la rimozione e la custodia del veicolo.

#### **ART. 11**

##### **SPESE DI GESTIONE**

Sono ad esclusivo carico del concessionario le eventuali spese imputabili alla gestione del servizio o di dipendenza di esso.

#### **ART. 12**

##### **PERSONALE**

Il concessionario si avvale di personale da lui dipendente nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia. Dovrà essere decorosamente vestito, dotato di emblema della ditta stessa. Il concedente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo, intercorrendo il predetto rapporto di lavoro esclusivamente tra il concessionario ed i suoi dipendenti.

#### **ART. 13**

##### **SUB CONCESSIONE**

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, prevedendosi altrimenti, la decadenza per abusiva sostituzione di altri nelle sue obbligazioni.

#### **ART. 14**

##### **SUB INGRESSO**

- a) È fatto assoluto divieto al concessionario di concedere negoziamente ad altri la gestione dei servizi in parola.
- b) In caso di morte del concessionario, gli eredi, purché in possesso dei necessari requisiti, subentrano alla concessione fino allo scadere del contratto, ma devono chiedere conferma entro due mesi al concedente, pena la decadenza. Detta conferma è subordinata al rilascio delle autorizzazioni di legge.

#### **ART. 15**

##### **DECADENZA**

Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio della gestione del servizio in parola entro i termini comunicati dall'Organo di Polizia;
- b) per rifiuto o revoca della licenza di esercizio dell'attività specifica;
- c) per omesso pagamento del canone concessorio;
- d) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- e) per sopravvenuta impossibilità in capo al concessionario di adempiere ai propri obblighi, quando il luogo o i mezzi di esercizio siano divenuti non idonei per causa del concedente o per cause naturali e questi non provveda, entro breve termine alla loro sostituzione;
- f) per inosservanza delle disposizioni attinenti alla disciplina del servizio e derivanti dalle condizioni di concessione, da norme di leggi e regolamenti;
- g) perdita della capacità di agire o, se trattasi di società, della personalità giuridica;
- h) per mancato rispetto delle tariffe stabilite.

Nei casi suddetti di decadenza il concedente è tenuto a dare debito preavviso al concessionario diffidando dal permanere nel proprio comportamento inadempiente, con espresso monito che in caso contrario il contratto si intenderà risolto.

#### **ART. 16**

##### **RINUNCIA**

Qualora ricorra giusta causa di recesso, il concessionario può rinunciare al godimento ed esercizio della concessione, prima del termine della naturale scadenza. Il concessionario si impegna a darne comunicazione al concedente, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima del previsto termine di cessazione, perché il concedente sia posto così in grado di provvedere a nuova concessione a favore di terzi, prevedendosi altrimenti a danno del concessionario la perdita della cauzione.

**ART. 17**  
**RISOLUZIONE CONSENSUALE**

Il presente contratto potrà essere risolto per concorde volontà delle parti, con conseguente restituzione della cauzione.

**ART. 18**  
**DISCIPLINA**

Per tutto quanto non espressamente pattuito in tema di concessione della gestione del servizio, si richiama la normativa vigente in materia di appalto di servizio e di trasporto, applicabile per analogia. Si richiama, altresì, ad integrazione del presente atto, quanto prescritto dal D.P.R. 22/97 ed eventuali successive modifiche per integrazioni. Restano salve le disposizioni previste dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di rimozione e precisamente gli art. 103-159-215 del C.d.S. e art. 354-394-397 del relativo Regolamento.

**ART. 19**  
**CAUZIONE**

A garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, il concessionario dovrà costituire un deposito cauzionale mediante polizza fideiussoria dell'importo di L.2.000.000 (duemilioni) con scadenza di mesi 6 (sei) successiva al termine del contratto.

A garanzia del valore del carro attrezzi che il Comune darà in comodato, il concessionario dovrà costituire un deposito cauzionale mediante polizza fideiussoria dell'importo di £. 25.000.000.

**ART. 20**  
**SPESE**

Le spese di contratto e di relativa registrazione sono a carico del concessionario.

**ART. 21**  
**ELEZIONE DI DOMICILIO**

A tutti gli effetti il concessionario dovrà eleggere il proprio domicilio in Lucera.

**ART. 22**  
**FORO COMPETENTE**

Il foro di Lucera è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente disciplinare e del conseguente contratto.